

# Prescrizioni ad hoc contro la violenza di genere

---

## La prassi

---

La riforma Cartabia ha introdotto le nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi, ma non ha raccordato la nuova disciplina con le misure adottate per combattere la violenza di genere. Si tratta, in particolare, delle disposizioni della legge 69/2019 (Codice rosso) che incentivano il sex offender ad aderire a specifici programmi di assistenza psicologica e di recupero, attivati sia dalla libertà (per ottenere la sospensione condizionale: articolo 165, comma 5, Codice penale), sia dalla detenzione (per accedere ai benefici penitenziari: articolo 13-bis ordinamento penitenziario), sulla base dei protocolli e convenzioni attivate fra i tribunali e le organizzazioni che operano nel settore.

Le nuove norme sulle pene sostitutive non tengono conto di questa tendenza, ora confermata dalla legge 168/2023. Per superare questa mancanza, in attesa di un auspicabile intervento del legislatore, nella prassi si è fatto ricorso all'articolo 58 della legge 689/1981, che consente al giudice, in sede di applicazione delle pene sostitutive, di assicurare la prevenzione del pericolo di recidiva anche attraverso «opportune prescrizioni» che possono comprendere, tra l'altro, prescrizioni interdittive a tutela della vittima e l'obbligo per il condannato di frequentare programmi contro la violenza di genere.